



**COMUNE DI SAN PROSPERO**

Provincia di Modena

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Via Canaletto 65/C - Tel. 059 809724 – 059 809728 Fax. 059 8080322

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**di**

# **POLIZIA URBANA**

Approvato con atto consiliare n. 26 del 17.05.2001

Richiesto chiarimenti da parte del CO.RE.CO in data 31.05.2001

Approvato modifica con atto consiliare n. 37 del 27.06.2001

Controllato dal CO.RE.CO senza rilevamenti in data 11.07.2001

Depositato presso l'Ufficio di Segreteria in data per 10 gg. naturali e consecutivi,  
con contestuale avviso all'Albo Pretorio.

Divenuto esecutivo in data 23 Agosto 2001

## TITOLO I

### Disposizioni Generali

#### **Art. 1- Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con la finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 2- Funzioni di Polizia Urbana**

- 1) Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e D.Lgvo n. 112/98.

#### **Art. 3- Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e sue successive modifiche.
- 3) Il Sindaco/Dirigente può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge 689/81.

## TITOLO II

### Spazi ed aree pubbliche

#### **Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve sempre essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità di cui al comma precedente.
- 3) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

#### **Art. 5 - Luminarie**

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo avere ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà, E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi, ed avere una distanza di m. 50 da impianti semaforici.
- 4) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità di impianti semaforici, queste non devono avere colori uguali od intensità luminosa tale da ingenerare confusione con i segnali luminosi semaforici e abbaglio per i conducenti dei veicoli.
- 5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori e tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 7) Le violazioni di cui al commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da £. 150.000€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 6 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Non è chiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni, privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto ai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 7 – Atti vietati su suolo pubblico**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a- Lavare i veicoli;
  - b- Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
  - c- Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d- Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e- Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f- Bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici ed i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - g- Distribuire cibo ai volatili e ad altri animali.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche**

### **Art. 8 - Marciapiedi e portici**

- 1) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti la strada, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero, adottati dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto di bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 4) La violazione ai cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82).
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€ 77,47) e l'obbligo di cessare l'attività.

### **Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne: Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti ed altro al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici che devono essere collocate in modo da essere visibili dalla pubblica via.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, fogne ed altro.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili dalla pubblica via, da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e ai percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82).
- 8) Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94).
- 9) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€ 77,47).

### **Art. 10 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte specializzate per evitare scarichi abusivi in fognature, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€51,65) a £. 600.000 (€309,88).

### **Art. 11 – Patrimonio pubblico ed arredo urbano**

- 1) E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano. In special modo è vietato:
  - a)- Apporre scritti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni come pure insudiciare, macchiare , tingere i muri degli edifici;
  - b)- Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli della segnaletica stradale, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c)- Spostare le panchine dalla loro collocazione;
  - d)- Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€ 51,65) a £. 600.000 ( € 309,88) e l'obbligo della rimessa in pristino:

#### **Art. 12 – Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di due metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portico sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia , di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 13 – Sgombero neve**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi/esercizi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, idranti antincendio.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€51,65) a £. 600.000 (€ 309,88) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 14 – Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta sporgono oltre le recinzioni o creino una situazione di pericolo.

- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70, al di sopra dei marciapiedi, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami ed i residui delle potature devono essere rimossi e trasportati in appositi luoghi autorizzati.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 15 – Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:  
le condotte di cemento sottostanti i passi privati;  
entrambe le sponde dei fossi, fossati, canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche;  
al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
- 2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze:
  - per il periodo primaverile entro il 30 Aprile
  - per il periodo autunnale entro il 31 Ottobre
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.**

- 1) I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalle loro attività ed abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi. Per immediata adiacenza si deve intendere uno spazio massimo di m. 5,00.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€ 51,65) a £. 600.000 (€ 309,88) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 18 – Esposizione di panni e tappeti.**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€ 77,47).

## TITOLO IV

### Norme e tutela ambientale

#### **Art. 19 – Norme di tutela ambientale.**

- 1) Le attività od i comportamenti che incidono sulla sfera delle persone devono essere improntati all'incolumità della persona ed alla tutela dell'ambiente.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94), la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 20 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili.**

- 1) I pozzi, le cisterne, le vasche e le aperture costruiti od esistenti su spazi pubblici o aree private nonché nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro e di passaggio, devono essere provvisti di solide coperture e le sponde munite di parapetto ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi natura.
- 2) I proprietari o conduttori di terreni su cui esistono lagoni devono provvedere all'assunzione di idonee protezioni atte ad evitare cadute accidentali ed ogni altro danno a persone, animali o cose.
- 3) Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità anche in relazione alle pendenze delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.
- 4) Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, infiammabili od esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno od alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffineria, metanodotti e condutture del gas, che possono dare luogo ad infiltrazioni di sostanze pericolose.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82).

#### **Art. 21 – Oggetti mobili.**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta a pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 12,94) a £. 150.000 (€ 77,47) e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 22 – Segnalazione per verniciature.**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 12,94) a £. 150.000 (€ 77,47).

#### **Art. 23 – Accensione di fuochi.**

- 1) E' vietato bruciare materiali od accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze od in prossimità delle sedi stradali.
- 2) E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate di canali e fiumi nonché materiali di varia natura, escluso il legno, presenti nei cantieri.
- 3) Nei campi possono essere bruciate stoppie, nel periodo Giugno/Luglio, e potature ad una distanza non inferiore a m. 100 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade.

- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche fatte salve le aree appositamente attrezzate.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da £.150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da £: 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€ 77,47) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 24 – Utilizzo di strumenti musicali**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 del Regolamento, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 07,00, salvo espressa autorizzazione in deroga od in caso di manifestazioni autorizzate.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 7,00 è, altresì, vietato praticare giochi od attività ludiche in generale, cantare od urlare.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€ 51,65) a £. 600.000 (€ 309,88) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le attività non consentite.

#### **Art. 25 – Attività produttive e edilizie rumorose.**

- 1) Non è consentito l'esercizio, la modifica o il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportano l'uso di macchine o attrezzi rumorosi se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della L.. 447/95 e successive sue modifiche.
- 2) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, trapani, ecc. ) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente necessari e disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni sonore acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 3) Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe specifiche concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali. Tali attività possono essere svolte nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
- 4) E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno dei locali di esercizio.
- 5) Per i circoli privati e i pubblici esercizi, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 07,00, salvo espressa autorizzazione in deroga od in caso di manifestazioni autorizzate. Nello stesso orario è pure vietato effettuare urla, schiamazzi e rumori molesti durante il gioco delle carte e del biliardo.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€ 51,65) a £: 600.000 (€ 609,88) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 26 . Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogame e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€ 25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente l'utilizzo delle apparecchiature.

#### **Art. 27 – Impianti di climatizzazione e condizionamento aria.**

- 1) Gli impianti di climatizzazione e condizionamento aria installati all'esterno di edifici devono essere schermati od orientati in modo tale da limitare la diffusione della rumorosità.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da £.50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e la rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 28 – Uso dei dispositivi antifurto.**

- 1) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da avere un'emissione sonora continuata non superiore a tre minuti e, in ogni caso, non superiore a quindici minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82).
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€ 77,47).

#### **Art. 29 – Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili o per la protezione di coltivazioni agricole.**

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra un'emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.
- 3) I cannoni antigrandine devono essere utilizzati solo ed esclusivamente nel periodo precedente e durante gli eventi atmosferici avversi.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £.150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€ 464,82) ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente le emissioni rumorose.

#### **Art. 30 – Insetti nocivi e molesti ad altri infestanti.**

- 1) Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) ed il trasgressore alla rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO V**

#### **Animali**

#### **Art. 31 – Animali**

- 1) I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danni alle persone o cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £.100.000 (€ 51,65) a £. 600.000 (€ 309,88)

### **Art. 32 – Custodia e tutela degli animali.**

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a- consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi, giardini, parchi pubblici o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo.
  - b- Effettuare la pulizia delle gabbie per uso detenzione e/o trasporto animali creando stillicidio sugli spazi pubblici.
  - c- Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 del Regolamento.
  - d- Lasciare incostuditi e/o vagare liberamente animali di qualsiasi specie.
- 2) I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciare il possesso all'Amministrazione Comunale entro e non oltre tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed entro 15 giorni dalle avvenute variazioni dovute a nascite, cessioni od acquisizioni.
- 3) I detentori di animali selvatici esotici ed autoctoni hanno l'obbligo di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie; questi animali devono avere la possibilità, se la natura dello specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola. Il fondo della gabbia non deve essere in rete.
- 4) Le violazioni ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82) tranne che per le violazioni al comma 1 lettera a), b), c) e d) le quali comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€154,94) e il ripristino dei luoghi.
- 5) Chiunque impedisca e/o ostacoli l'accesso ai luoghi ove sono detenuti gli animali, la disponibilità di dati ed informazioni, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi, di effettuare i rilievi di cui all'art. 13 della legge 689/81 è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 100.000 (€ 51,65) a £. 600.000 (€ 309,88).

### **Art. 33 – Cani.**

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non potere incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 25.000 (€ 25,83) a £. 150.000 (€ 77,47).

### **Art. 34 - Ricovero e allevamenti di animali all'interno del centro abitato.**

- 1) Nel centro abitato è vietato l'allevamento di animali in genere; la semplice detenzione di un numero molto limitato di animali è consentita se non reca disturbo al vicinato.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## TITOLO VI

### Polizia Annonaria

#### **Art. 35 – Commercio all'ingrosso ed al dettaglio.**

- 1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi d'acquisto.
- 2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale. Gli stessi commercianti devono rifiutare la conclusione del contratto di vendita con clienti che chiedono il rilascio di fattura fiscale e che, per il quantitativo delle singole merci richieste, lasciano presumere che le stesse siano destinate ad una successiva rivendita.
- 3) Salvo deroghe stabilite dalla Regione, nello stesso locale, è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio (art. 26 comma 2 del D.Lgvo 114/98).
- 4) Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia di urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto alle seguenti condizioni:
  - a- Se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura in grado di separare gli accessi ai distinti locali o parti di locali che, comunque, devono risultare ben distinti.
  - b- Se vi sono aperture che rendono i locali intercomunicanti occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela.
- 5) Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso ed al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D.Lgvo 114/98, trattando uno o più dei prodotti di cui alla legge 720/1975 erano autorizzati in tal senso (art. 26 Comma 2 del D.Lgvo 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.
- 6) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal D.Lgvo 114/98, l'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 2 costituisce violazione del divieto di commercio al minuto ed all'ingrosso nello stesso locale e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 150.000 (€77,47) a £: 900.000 (€ 464,82) e l'obbligo della regolarizzazione dell'attività. Con la medesima sanzione sono punite le violazioni alle norme previste dai commi 3 e 4.

#### **Art. 36 Preposto alla vendita.**

- 1) Le società titolari di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari devono avere un legale rappresentante od un preposto all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgvo 114/98. Fatto salvo il rispetto delle altre normative applicabili al rapporto intercorrente fra le parti, comprese quelle in materia di legislazione sul lavoro, l'incarico di "preposto" è comprovato dalla sottoscrizione per accettazione del modello allegato alla comunicazione o alla domanda di autorizzazione presentata dal legale rappresentante della Società al Comune (Mod. COM 1 o COM 2 dell' modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata Stato Regioni).
- 2) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 del D.Lgvo 114/98.

#### **Art. 37 – Erboristerie.**

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla legge 06/01/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista o titolo equipollente sono autorizzati solo alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici (1).

*Nota- (1) anche l'attività di miscelazione di prodotti diversi si configurerebbe, infatti, come attività di preparazione industriale per lo svolgimento della quale occorre il diploma di erborista (v. Art. 7, comma 1 della legge 99/31).*
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgvo 114/98.

#### **Art. 38 – Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.**

- 1) Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgvo 317371998 n. 114, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto è vietato:
  - a- fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso
  - b- mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata per la somministrazione di alimenti e bevande.Il divieto non sussiste per piani d'appoggio, vassoi e attrezzature per la raccolta di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituiscono attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal gestore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alla sanzione di cui alla legge 287/91.

#### **Art. 39 – Vendite negli spacci interni.**

- 1) La vendita effettuata ai sensi dell'art. 16 del D.Lgvo 114/98 negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e, per gli spacci aperti dopo il 24 Aprile 1999, deve essere effettuata in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
- 2) In caso di ampliamento e/o trasferimento i locali devono essere resi conformi a quanto previsto dal citato D.Lgvo 114/98.
- 3) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 22 del D.Lgvo 114/98.

#### **Art. 40- Vendita nelle strutture ricettive.**

- 1) Ai sensi dell'art. 14 della legge 5/8/1981 n. 416 e successive modificazioni, all'interno delle strutture ricettive è consentita la vendita di quotidiani e periodici alle persone alloggiate.
- 2) All'interno delle strutture ricettive esistenti alla data del 24 Aprile 1999 è consentita, inoltre, la vendita di pellicole cinematografiche, videocassette, cartoline e francobolli alle persone alloggiate . (1).  
*Nota (1) – Tale possibilità era prevista dall'art. 8 del D.M. 4/8/1988 n. 375, abrogato dal D.Lgvo 114/98.*

#### **Art. 41 – Vendita dei propri prodotti da parte di artigiani e di industriali.**

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della legge 8/8/1985 n. 443 e dell'art. 4 comma 2 Lettera f) del D.Lgvo 114/98, nei locali di produzione od in locali a questi adiacenti, gli artigiani possono effettuare la vendita dei beni di propria produzione nonché la fornitura di beni accessori all'esecuzione delle opere od alla prestazione dei servizi. E' vietata l'attività di somministrazione, salvo che questa sia solamente strumentale ed accessoria all'esercizio dell'impresa: Ai sensi dell'art. 1 della legge 287/91, non si configura attività di somministrazione se nel locale od in un'area ad esso riconducibile (aperta al pubblico) non vi è una zona appositamente attrezzata con elementi di arredo quali: tavoli, sedie, panche o sgabelli.
- 2) Gli industriali possono vendere i propri prodotti al consumatore finale nei locali di produzione od in locali a questi adiacenti (cfr.circ. MICA 3467 del 26/5/1999).
- 3) Per locali adiacenti s'intendono i locali confinanti a quelli facenti parte dello stesso immobile, qualora vi sia almeno un punto di contatto.
- 4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 287/91 in caso di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgvo 31/3/1988 n. 114 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 42 – Attività miste.**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuare permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono possedere i requisiti previste dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili. (art. 15 L.R. 6/1995).
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 43 – Vendite da parte di produttori agricoli.**

- 1) I proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative e consorzi, successivamente chiamati "produttori agricoli", possono vendere al dettaglio esclusivamente i prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura od allevamento, nei limiti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 e successive modificazioni.
- 2) I produttori agricoli che intendono effettuare la vendita al consumatore finale devono presentare preventivamente al Comune una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 precisando se trattasi di attività esercitata su area privata o su aree pubbliche. In quest'ultimo caso l'occupazione delle aree è regolamentato dal successivo art. 45.
- 3) Il produttore agricolo che svolga l'attività di vendita senza avere ottemperato a quanto previsto dal precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 100.000 (€51,65) a £. 600.000 (€309,88) e deve cessare l'attività abusiva.
- 4) Il produttore agricolo che vende prodotti non provenienti da propria coltivazione o allevamento è soggetto alla sanzione di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgvo 114/98 (da 5 a 30 milioni) (da €2.582,29 a €15.493,71) sia che l'attività sia esercitata su area privata che su aree pubbliche, inoltre, ai sensi dell'art. 6 della legge 59/63, decade dal diritto di svolgere l'attività commerciale.

#### **Art. 44 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – regime delle aree.**

- 1) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgvo 114/98, nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a- i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un qualsiasi Comune della Regione Emilia Romagna;
  - b- i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da un qualsiasi Comune italiano;
  - c- i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei propri prodotti ai sensi della legge 9/2/1963 n. 59 e successive modificazioni, previa presentazione di apposita dichiarazione ai sensi della legge 241/90.
- 2) Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge della Regione Emilia Romagna n. 12/99, l'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella esercitata dai produttori agricoli può essere esercitata:
  - a- in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
  - b- con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi di vendita.
- 3) In deroga a quanto previsto dal comma 2, i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati dal Dirigente competente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - a- E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b- Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a m. 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
  - c- Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

- 5) Ai sensi dell'art. 14 della legge 5/8/1981 n. 416, è consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di quotidiani e periodici da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 6) Le persone che effettuano le operazioni di cui al comma precedente devono essere munite del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del D.Lgvo 31/3/1998 n.114.
- 7) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, lettere a) , b) e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgvo 114/98 ( sanzione da 5 a 30 milioni ) (da € 2.582,29 al € 15.493,71).
- 8) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti comma 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgvo 114/98 (sanzione da 1 a 6 milioni) ( da €516,46 a €15.493,71).
- 9) Il produttore agricolo che vende prodotti non provenienti da propria coltivazione o allevamento, oltre alle sanzioni di cui al comma 4 del precedente art. 44, se titolare di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico decade dalla relativa titolarità (art. 6 della legge 59/1963) e non potrà ottenerne un'altra per esercitare sul territorio comunale.

#### **Art. 45 – Attività di vendita in forma itinerante – modalità di svolgimento.**

- 1) In caso di attività esercitata in base all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 45 del Regolamento, è vietato cedere totalmente o parzialmente a terzi la predetta autorizzazione.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa .
- 3) L'esercente , su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti , comunque non inquinanti e che non siano di disturbo.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgvo 114/98 (sanzione da 1 a 8 milioni) (da €516,46 a €3.098,75).
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 ,5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività:

#### **Art. 46 – Pubblicità dei prezzi.**

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgvo 114/98, dal D.Lgvo 84/2000 e dal presente regolamento.
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo finale di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Qualora i prodotti esposti siano identici è sufficiente l'uso di un solo cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema del libero servizio. In questo caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
- 4) Per quanto non previsto dal D.Lgvo 114/98 e dal D.Lgvo 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

- 5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgvo 114/98.

#### **Art. 47 – Vendite straordinarie.**

- 1) Fino all'emanazione della regolamentazione da parte del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato le vendite promozionali, come definite dall'art. 15 commi 1 e 4 del D.Lgvo 114/98, possono essere effettuate negli esercizi di commercio al dettaglio per tutti o una parte dei prodotti posti in vendita e per periodi di tempo limitato
- 2) Nelle vetrine e nella pubblicità deve essere indicato il periodo di svolgimento della vendita promozionale mediante l'uso di un cartello od altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Sui prodotti oggetto della vendita promozionale occorre indicare il prezzo normale di vendita e lo sconto in percentuale.
- 4) Nella pubblicità è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari, anche come termine di paragone, salvo che l'esercente non sia in grado di dimostrare che le merci effettivamente provengono da una vendita effettuata ai sensi dell'art. 1106 del R.D. 16/3/1942 n. 267 e successive modifiche.
- 5) Ai fini di una corretta informazione al consumatore gli artigiani, gli industriali ed i produttori agricoli che, nell'offerta delle merci presentino condizioni favorevoli di acquisto rispetto ai prezzi normalmente praticati, sono soggetti agli adempimenti previsti dall'art. 15 del D.Lgvo 114/98, dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1732 del 28/9/1999 ed la presente Regolamento
- 6) Per quanto non previsto dal D.Lgvo 114/98, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€154,94) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 48 – Occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per esposizione di merci.**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari non possono essere collocati ad altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82).
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento COSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94).

#### **Art. 49 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi.**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti o bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di autorizzazione integrativa di quella rilasciata ai sensi della legge 287/91.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca violazione di norme statali o violazione al Regolamento COSAP, chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 ( € 77,47) a . 900.000 ( € 464,82) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 50 – Installazione di apparecchi da gioco e/o intrattenimento leciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..**

- 1) E' consentita l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità e l'installazione di distributori di prodotti alimentari e di piccola

oggettistica di modesto valore economico in numero massimo di 5 apparecchiature (o 4 a seconda di ciò che prevede il Regolamento delle Sale Giochi) :

- a- nei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande;
- b- negli alberghi ed altre strutture ricettive;
- c- nei circoli privati;
- d- nei locali adibiti a pubblici spettacoli e trattenimenti.

Inoltre è consentita l'installazione fino a 2 apparecchiature:

- e- negli esercizi commerciali;
- f- nei laboratori artigianali del settore alimentare (quali pizzerie al taglio e gelaterie) con accesso dalla pubblica via.

- 2) Le installazioni di cui al comma 1 sono subordinate a previa dichiarazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e a condizione che la collocazione delle stesse apparecchiature non crei intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela. Alla predetta dichiarazione occorre allegare:
  - a- l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco e fotografie/depliant illustrativi. Detti regolamenti e lo svolgimento dell'attività devono essere conformi alla normativa vigente.
  - b- copia del nullaosta dell'Amministrazione Finanziaria ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva;
  - c- per locali con capienza superiore a 100 persone: copia del certificato di prevenzione incendi o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il relativo possesso.
- 3) La sostituzione, l'aumento o la diminuzione degli apparecchi installati deve essere comunicata al Comune, allegando i regolamenti dei nuovi apparecchi eventualmente installati.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione delle norme di cui al R.D. 773/1931, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 51 – Inseidamento di sexy shop**

- 1) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i sexy shop e gli altri esercizi che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico non possono insediarsi ad una distanza inferiore a m. 100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi.
- 2) Tutti i sexy shop e gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o in vetrine visibili da luogo pubblico

#### **Art. 52 – Inseidamento attività produttive.**

- 1) Chi intende iniziare un'attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o prestazione di servizi, deve presentare preventivamente una comunicazione d'insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€ 77,47) a £. 900.000 (€464,82).

### **TITOLO VII**

#### **Varie**

#### **Art. 53 - Targa dell'amministratore del condominio**

- 1) I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targa, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

- 3) L'obbligo dell'esposizione della targa non sussiste per l'immobile in cui l'amministratore ha domicilio o sede purché il suo nominativo, con la relativa qualifica, figurì sulla targhetta del campanello.
- 4) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 100.000 (€51,65) a £. 600.000 (€ 309,88) e l'obbligo dell'adeguamento al Regolamento.

#### **Art. 54 – Raccolta di materiali e vendite di beneficenza.**

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal rappresentante dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione od Ente.
- 4) Le raccolte, su aree pubbliche, a scopo esclusivo di fondi sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€77,47).
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di una somma da £. 100.000 (€51,65) a £. 600.000 (€309,88) e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 55 – Accattonaggio**

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con fare insistente.
- 2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.
- 4) La violazione di cui al comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente Regolamento, il ricovero presso il canile o altre strutture adeguate degli animali utilizzati.

#### **Art. 56 – Divieto di campeggio libero.**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa le sedi stradali, le piazze, i parcheggi, le aree demaniali ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ed individuate dall'Amministrazione Comunale; quando ciò avviene su aree private deve essere ottenuto preventivamente assenso scritto del proprietario dell'area che deve avere tutti i requisiti ed attrezzature idonee all'uopo. E' altresì vietata l'attivazione abusiva di campeggi di caravans, roulotte e simili.
- 2) E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 3) Gli Operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'effettuazione di quanto sopra disposto.
- 4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

- 5) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 150.000 (€77,47) a £. 900.000 (€464,82) e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazioni ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere i veicoli in custodia.  
Le spese di intervento , di rimozione e custodia sono a carico dall' avente diritto.

#### **Art. 57 – Passi carrai.**

- 1) Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.
- 2) Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
- 3) Per i passi carrai esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice Strada , nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui della all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell'art. 46 del predetto regolamento di attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
- 4) Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 è il Comando di Polizia Municipale , che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale e previa presentazione di nullaosta dell'Ente proprietario della strada, per le strade non di proprietà del Comune.
- 5) Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria eventualmente esigibili e fissate con proprio atto da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 6) Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.
- 7) L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.
- 8) Ogni passo carraio autorizzato può essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente Ufficio Comunale, al rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 9) Salvo che il fatto costituisca violazione alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di Attuazione ed Esecuzione, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 50.000 (€ 25,83) a £.300.000 (€154,94).

#### **Art. 58 – Sosta e fermata dei veicoli.**

- 1) I conducenti dei veicoli a motore durante la sosta o le fermate effettuate per motivi non attinenti alla circolazione , hanno l'obbligo di spegnere il motore. Sono esonerati da tale obbligo il personale delle officine meccaniche durante le fasi di riparazione dei veicoli a motore.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 25.000 (€ 12,92) a £. 150.000 (€77,47).
- 3) Sono esonerati da tale obbligo il personale di officine durante le fasi della prova su strada o di messa a punto generale del veicolo

#### **Art. 59 – Spargimento di fango o detriti sulla strada.**

- 1) E' vietato lasciare e spargere fango o detriti sulla strada tramite le ruote infangate di veicoli provenienti da accessi e diramazioni della pubblica via.
- 2) Qualora il conducente del veicolo non abbia provveduto al ripristino dei luoghi e si è allontanato dal luogo, i proprietari o locatari dei fondi agricoli avente accesso sulla strada hanno l'obbligo di procedere alla pulizia della strada.

- 3) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 25.000 (E.12,92) a £. 150.000 (E. 77,47)

#### **Art. 60 – Macellazione dei suini ed ovini uso familiare ed esame trichinoscopico.**

- 1) La macellazione di suini ed ovini ad esclusivo uso familiare può essere effettuata presso:
  - a- i macelli pubblici esistenti nel territorio dell'Azienda U.S.L. di Modena, Distretto n. 2 di Mirandola
  - b- i macelli privati, che ne hanno la disponibilità, previo consenso del Medico Veterinario;
  - c- il domicilio dell'allevatore o del richiedente.
- 2) La macellazione di ovini con rito islamico è consentita solo presso macelli all'uopo autorizzati.
- 1) Le carni ottenute ed i prodotti derivati, sono destinati ad esclusivo consumo del nucleo familiare del richiedente e non possono essere ceduti ad altri.
- 2) La macellazione deve avvenire nelle ore diurne, con l'impiego di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di eutanasia in vigore e deve essere eseguita da personale esperto.
- 3) Gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni di igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni.
- 4) La visita sanitaria delle carni, degli organi e dei visceri, viene eseguita dal Medico veterinario Ufficiale incaricato, nei luoghi di cui al comma 2), in base alla data e all'orario prefissato.
- 5) Con apposita ordinanza annualmente verranno fissati, su indicazione dell'Azienda U.S.L. divieti, orari e prescrizioni particolari.
- 6) Salvo che non costituisca violazione penale od a leggi statali, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione da £. 100.000 (€ 51,65) a £. 600.000 (€ 309,88).

#### **Art. 61 – Bagni.**

- 1) Sono interdetti alla balneazione le acque del fiume Secchia dei bacini artificiali e dei canali di irrigazione
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume, dei bacini e dei canali, nonché delle paratie e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £.50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo di sospendere l'attività immediatamente.

#### **Art. 62 – Contrassegno del Comune.**

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di Uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 50.000 (€25,83) a £. 300.000 (€ 154,94) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO VIII**

### **Sanzioni**

#### **Art. 63 – Sanzioni Amministrative.**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'Agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, l'Ufficio o Comando su menzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica del verbale di accertamento al trasgressore medesimo, provvede con i suoi Agenti od Organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

### **TITOLO IX**

#### **Disposizioni transitorie finali**

#### **Art. 64 – Abrogazioni di norme.**

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 25.11.1954 è abrogato.

Sono abrogate l'Ordinanza n. 9 del. 14/05/1994

Sono abrogate l'Ordinanza n. 11 del. 07/03/1998

Sono abrogate l'Ordinanza n. 26 del. 14/05/1998

#### **Art. 65 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 30 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **Art. 66 – Norma finale.**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere automaticamente recepite.

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1-Finalità
- Art. 2-Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3-Accertamenti delle violazioni

### TITOLO II – SPAZI AREE PUBBLICHE

- Art. 4-Spazi ed aree pubbliche
- Art. 5-Luminarie
- Art. 6-Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 7-Atti vietati su suolo pubblico

### TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8-Marciapiedi e portici
- Art. 9-Manutenzione degli edifici e delle vie
- Art. 10-Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 11-Patrimonio pubblico ed arredo urbano
- Art. 12-Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 13-Sgombero neve
- Art. 14-Rami e siepi
- Art. 15-Pulizia dei fossati
- Art. 16-Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 17-Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 18-Esposizione di panni e tappeti

### TITOLO IV – NORME E TUTELA AMBIENTALE

- Art. 19-Norme e tutela ambientale
- Art. 20-Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 21-Oggetti mobili
- Art. 22-Segnalazione per verniciature
- Art. 23-Accensione di fuochi
- Art. 24-Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 25-Attività produttive e edilizie rumorose
- Art. 26-Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 27-Impianti di climatizzazione e condizionamento aria
- Art. 28-Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 29-Uso di strumenti per allontanare i volatili o per la protezione di coltivazioni agricole
- Art. 30-Insetti nocivi e molesti ad altri infestanti

### TITOLO V – ANIMALI

- Art. 31-Animali
- Art. 32-Custodia e tutela degli animali
- Art. 33-Cani
- Art. 34-Ricovero e allevamenti di animali all'interno del centro abitato

### TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA

- Art. 35-Commercio all'ingrosso ed al dettaglio
- Art. 36-Preposto alla vendita
- Art. 37-Erboristerie
- Art. 38-Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 39-Vendite negli spacci interni
- Art. 40-Vendita nelle strutture ricettive
- Art. 41-Vendita dei propri prodotti da parte di artigiani e di industriali
- Art. 42-Attività miste
- Art. 43-Vendite da parte di produttori agricoli
- Art. 44-Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - regime delle aree
- Art. 45-Attività di vendita in forma itinerante – modalità di svolgimento
- Art. 46-Pubblicità dei prezzi
- Art. 47-Vendite straordinarie
- Art. 48-Occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per esposizioni di merci
- Art. 49-Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi
- Art. 50-Installazione di apparecchi da gioco e/o intrattenimento leciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S
- Art. 51-Insediamento di sexi shop
- Art. 52-Insediamento attività produttive

**TITOLO VII – VARIE**

- Art. 53-Targa dell'amministratore del condominio
- Art. 54-Raccolta di materiali e vendite di beneficenza
- Art. 55-Accattonaggio
- Art. 56-Divieto di campeggio libero
- Art. 57-Passi carrai
- Art. 58-Sosta e fermata dei veicoli
- Art. 59-Spargimento di fango e detriti
- Art. 60-Macellazione dei suini ed ovini uso familiare ed esame trichinoscopico
- Art. 61-Bagni
- Art. 62-Contrassegno del Comune

**TITOLO VIII - SANZIONI**

- Art. 63-Sanzioni Amministrative

**TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

- Art. 64-Abrogazioni di norme
- Art. 65-Entrata in vigore
- Art. 66-Norma finale

